

OGGETTO: nuove “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi SARS-CoV-2 in ambito scolastico”.

-Indicazioni operative preliminari alle nuove modalità di gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico a seguito dell’emanazione della [nota MI del 6 novembre 2021 n. 1218](#).

-Consigli propedeutici alle nuove modalità di gestione dei casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico in funzione delle procedure previste da [Regione Toscana \(12 novembre 2021\)](#)

In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, la competenza delle disposizioni delle misure sanitarie da intraprendere (l’isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici) ricadono nell’ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP).

Fino all’intervento dell’autorità sanitaria, nell’immediatezza della conoscenza del caso positivo, l’Istituto scolastico attiva la seguente procedura già definita e standardizzata, che non comporta alcuna valutazione discrezionale di carattere sanitario,

il Dirigente Scolastico:

1. informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola;
2. individua i «contatti scolastici», come di seguito riportato;
3. sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»;
4. inserisce sulla piattaforma regionale SISPC i «contatti scolastici» individuati.
5. Predisporre modalità organizzative della didattica al fine di gestire un eventuale rientro scaglionato degli studenti segnalati come contatto di positivo per termine della sorveglianza attiva, in seguito a esito negativo del tampone, nonché un possibile rientro successivo a quello degli studenti del personale docente segnalato e in possesso di esito negativo del tampone.

Individuazione contatti scolastici (come da nota MI n.1218 del 6-11-21)

Il dirigente scolastico individua come “contatti scolastici”:

- i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia,
- i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria),
- il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che abbia svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo. Sono comunque presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico).

La principale novità è rappresentata dal fatto che i «contatti scolastici» sono sottoposti, secondo tali indicazioni, a sorveglianza con testing e devono, dunque, effettuare test diagnostici con le tempistiche indicate nel documento tecnico e predisposte dal DdP.

Dal giorno 17 novembre è prevista una procedura automatica di ‘sorveglianza con testing’. **La ASL inoltrerà alle famiglie un “voucher” (con un QR code) per l’effettuazione di un primo tampone (detto tampone zero, T0) che dovrà essere eseguito il prima possibile**, con indicazione del luogo e dell’ora. La sorveglianza con testing si completa con **un secondo tampone (T5) da effettuarsi dopo 5**

giorni dal primo. Il sistema, poi, rilascerà l'esito inviandolo alla email della famiglia/personale scolastico (quella indicata alla scuola) e alla scuola stessa.

Nell'attesa del risultato del test il soggetto non può rientrare a scuola e il Dipartimento di Prevenzione chiede di attenersi alle seguenti disposizioni in modo responsabile:

- limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili);
- mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico;
- utilizzare in modo continuativo la mascherina correttamente indossata incontrando altre persone compresi i familiari;
- igienizzare frequentemente le mani.

Già dopo il test T0, ovviamente se negativo, gli alunni e il personale potranno fare ritorno a scuola.

Se invece è **positivo, non possono rientrare** a scuola e devono informare il DdP e il MMG/PLS.

I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la quarantena così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena. In particolare, se il test T0 non sarà effettuato entro 48 ore dalla data della presente comunicazione, o il test T5 non sarà effettuato il 5° giorno dalla data della presente comunicazione, i soggetti riceveranno il provvedimento di quarantena dal Dipartimento di Prevenzione.